

1 Ambito di applicazione, offerta, conclusione del contratto

- 1.1 Le presenti Condizioni Generali di Vendita e Fornitura ("CGV") si applicano a tutti i rapporti commerciali tra Von Roll Italia S.r.l. ("Fornitore") e i suoi clienti ("Acquirente"), se sono dichiarate applicabili nell'offerta o nella conferma d'ordine.
- 1.2 Le presenti CGV si applicano in maniera esclusiva. Eventuali condizioni generali di contratto divergenti, contrastanti o integrative dell'Acquirente diventano parte del contratto solo se e nella misura in cui il Fornitore ha espressamente dato il suo consenso per iscritto. Tale obbligo di consenso si applica in ogni caso, in particolare anche se il Fornitore esegue la Fornitura all'Acquirente senza riserva, essendo a conoscenza dei termini e delle condizioni dell'Acquirente.
- 1.3 Gli specifici accordi stipulati con l'Acquirente in singoli casi (inclusi accordi accessori, integrazioni e modifiche) prevalgono sulle presenti CGV.
- 1.4 Tutti gli accordi e le dichiarazioni giuridicamente rilevanti delle parti contraenti devono essere redatti per iscritto ai fini della loro validità. Fatta salva la forma di "comunicazione sottoscritta" di cui alle clausole 7.3, 9.3, 9.4 e 11 la trasmissione di una dichiarazione leggibile via fax o e-mail, nella quale è indicata la persona del dichiarante, è considerata equivalente alla forma scritta prevista dalle presenti CGV.
- 1.5 Le offerte del Fornitore sono soggette a conferma e non sono vincolanti, a meno che il Fornitore non le abbia espressamente dichiarate vincolanti per iscritto. Le dichiarazioni di accettazione e gli ordini dell'Acquirente sono da considerarsi un'offerta contrattuale vincolante. Il Fornitore ha il diritto di accettare una tale offerta contrattuale entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della stessa. L'accettazione può essere dichiarata tramite conferma d'ordine scritta, ovvero tramite fornitura o esecuzione della prestazione nei confronti dell'Acquirente. In quest'ultimo caso, la fattura sostituisce la conferma d'ordine.

2 Fornitura e prestazioni

Le forniture e/o le prestazioni del Fornitore ("Fornitura") sono elencate in modo esaustivo nella conferma d'ordine o nell'offerta vincolante del Fornitore, compresi gli allegati o documenti in esse richiamati (ad es. specifiche del prodotto, standard tecnici). Supplementi, modifiche e accordi accessori diventano vincolanti solo previa conferma scritta da parte del Fornitore.

3 Documentazione tecnica

- 3.1 Le informazioni sulle caratteristiche dei prodotti contenute nelle schede descrittive in vigore al momento della conclusione del contratto, quali schede tecniche, opuscoli e cataloghi, sono da considerarsi indicative e possono differire, a meno che il Fornitore non indichi espressamente per iscritto alcune caratteristiche dei prodotti come parte vincolante del contratto. Le informazioni inerenti possibili utilizzi dei prodotti sono fornite senza garanzia di alcun tipo. È responsabilità esclusiva dell'Acquirente verificare l'idoneità del prodotto all'uso da lui previsto.
- 3.2 Il Fornitore si riserva tutti i diritti (compresi la proprietà, i diritti d'autore, i diritti di proprietà industriale anche di registrazione e ogni altro diritto) sui documenti relativi all'offerta e sui disegni, le informazioni, i campioni e i materiali ("Proprietà del Fornitore") messi a disposizione dell'Acquirente. Tutta la Proprietà del Fornitore resa accessibile all'Acquirente dal Fornitore deve essere tenuta segreta nei confronti di terzi e può essere resa accessibile a terzi solo previo consenso scritto del Fornitore. Su richiesta del Fornitore, la Proprietà del Fornitore deve essere restituita o distrutta, qualora non risultasse più necessaria all'Acquirente per il regolare svolgimento del rapporto commerciale.

4 Prezzi

Salvo diverso accordo, tutti i prezzi sono al netto, franco fabbrica del Fornitore (EXW secondo INCOTERMS® 2020), senza alcuna deduzione. Tutti i costi aggiuntivi quali

imposte (inclusa l'IVA), carico, assicurazione, esportazione, transito, importazione e altri permessi sono a carico dell'Acquirente.

5 Condizioni di pagamento

- 5.1 I pagamenti devono essere effettuati dall'Acquirente secondo le condizioni di pagamento concordate sul conto indicato dal Fornitore senza deduzione di sconti, spese, tasse, tributi, emolumenti, dazi doganali e simili.
- 5.2 Salvo diversa indicazione nella conferma d'ordine, entro trenta giorni dal ricevimento della fattura, l'importo indicato nella stessa diventa esigibile.
- 5.3 Allo scadere dei termini di pagamento concordati, l'Acquirente è costituito in mora senza necessità di avviso. Ai fini della tempestività del pagamento fa fede la ricezione dello stesso sul conto del Fornitore. Nel suindicato caso, l'importo della fattura è maggiorato degli interessi di mora ad un tasso pari al relativo tasso della Banca Centrale Europea maggiorato dell'8% ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 231 del 2002. Il Fornitore si riserva il diritto al risarcimento di ulteriori danni.
- 5.4 Il Fornitore ha il diritto di effettuare le Forniture in sospeso - rispetto al contratto interessato dal ritardo di pagamento o ad altri contratti con l'Acquirente - solo dietro pagamento anticipato o deposito di garanzie, se l'Acquirente è costituito in mora o se si viene a conoscenza di circostanze tali da ridurre la solvibilità dell'Acquirente e, di conseguenza, il pagamento dei crediti insoluti del Fornitore derivanti dal relativo rapporto contrattuale è a rischio.
- 5.5 L'Acquirente ha diritto alla compensazione solo nella misura in cui la sua pretesa sia stata riconosciuta con sentenza passata in giudicato o sia incontestata.

6 Riserva di proprietà

Il Fornitore rimane proprietario dell'intera Fornitura fino a quando non ha ricevuto il completo pagamento concordato. L'Acquirente autorizza il Fornitore ad effettuare tutte le iscrizioni necessarie affinché i diritti di proprietà del Fornitore possano essere tutelati.

7 Tempi di consegna/fornitura/prestazione

- 7.1 I tempi di consegna/fornitura/prestazione indicati dal Fornitore ("Tempo di consegna" o "Data di consegna") non sono in linea di principio vincolanti, a meno che il Fornitore non li abbia espressamente confermati per iscritto come "vincolanti" nella conferma d'ordine.
- 7.2 In caso di ritardo dell'Acquirente nelle attività per le quali è richiesta la collaborazione dello stesso, ad es. ricevimento di tutti i documenti che l'Acquirente deve procurare, di approvazioni o liberatorie necessarie o il rispetto dei termini di pagamento concordati o altri obblighi dell'Acquirente, un Tempo di consegna indicato o concordato sarà prorogato, o una Data di consegna indicata o concordata sarà posticipata, per un tempo pari alla durata del ritardo.
- 7.3 In caso di inosservanza di un Tempo di consegna vincolante o di una Data di consegna vincolante, l'Acquirente ha il diritto di richiedere un indennizzo forfetario per il ritardo, qualora il Fornitore sia colpevolmente responsabile del ritardo e l'Acquirente abbia subito un danno a causa del ritardo. L'indennità forfetaria per il ritardo non può superare lo 0,5% per ogni settimana intera di ritardo, calcolata sul prezzo contrattuale della parte della Fornitura oggetto di ritardo e non può superare il 5% del prezzo contrattuale della Fornitura oggetto di ritardo. Le prime due settimane di ritardo non danno diritto ad un indennizzo forfetario per il ritardo. Dopo aver raggiunto il massimo dell'indennità forfetaria per il ritardo, l'Acquirente potrà concedere al Fornitore un ragionevole termine supplementare mediante comunicazione scritta. Qualora tale termine supplementare non venga rispettato per motivi imputabili al Fornitore, l'Acquirente avrà il diritto di recedere dal contratto per la parte di Fornitura oggetto di ritardo mediante una comunicazione sottoscritta. Se l'Acquirente non dichiara il proprio recesso immediatamente dopo la scadenza del termine, dovrà, su richiesta del Fornitore, dichiarare entro un termine ragionevole, mediante comunicazione sottoscritta, se intende recedere dal contratto a causa del ritardo nella Fornitura o se pretende la

Condizioni Generali di Vendita e Fornitura

(Versione 2020)

Von Roll Italia S.r.l.Via Rigolfo 73 – Zona Vadò
I-10028 Trofarello (TO) – Italia

Fornitura. Se il Fornitore ha effettuato una Fornitura parziale, l'Acquirente potrà recedere dall'intero contratto solo se la Fornitura parziale (prestazione parziale) è irragionevole. Ulteriori diritti e pretese, in particolare pretese di risarcimento danni sono esclusi.

7.4 Il Fornitore si riserva il diritto di effettuare Forniture parziali così come quello di consegnare quantità in eccesso o in difetto fino a +/- 10% in peso e/o quantità.

8 Imballaggio

Se non diversamente specificato nella conferma d'ordine, il Fornitore fatturerà l'imballaggio separatamente e non lo riprenderà indietro.

9 Garanzia, Controllo in entrata, Responsabilità per Difetti

9.1 Il Fornitore garantisce esclusivamente che la Fornitura corrisponde alle specifiche concordate per iscritto o alle caratteristiche garantite per iscritto dal Fornitore e che la Fornitura sia di buon materiale, buona costruzione e buona fattura. È esclusa qualsiasi responsabilità per ulteriori difetti, in particolare per le caratteristiche normalmente previste o per l'idoneità ad uno scopo particolare, indipendentemente dal fatto che ciò sia stato comunicato al Fornitore. Scostamenti insignificanti dovuti alla produzione rispetto alle caratteristiche concordate o garantite non comportano alcun diritto di garanzia.

9.2 Salvo diverso accordo scritto, il periodo di garanzia per la Fornitura è di 12 mesi dal passaggio del rischio. Per le parti sostituite o riparate, il periodo di garanzia inizia nuovamente dal momento della sostituzione o della riparazione, ma termina al più tardi 24 mesi dopo il passaggio iniziale del rischio.

9.3 L'Acquirente è tenuto a controllare la Fornitura immediatamente dopo il ricevimento per verificare la presenza di difetti, la completezza e la conformità al contratto ("**Controllo in entrata**"). I difetti riconoscibili durante il Controllo in entrata devono essere comunicati immediatamente, al più tardi entro otto giorni dal ricevimento della Fornitura, mediante una comunicazione sottoscritta. Se successivamente emergono difetti non riconoscibili durante il Controllo in entrata, la contestazione deve essere presentata senza ritardo, al più tardi entro otto giorni dalla scoperta, mediante una comunicazione sottoscritta. L'invio tempestivo dell'avviso di difetto è sufficiente per rispettare il termine. In caso di comunicazione tardiva dei difetti, la Fornitura si considera approvata, a meno che il Fornitore non abbia nascosto fraudolentemente il difetto. Se una notifica di difetto è ingiustificata, il Fornitore ha il diritto di chiedere all'Acquirente il rimborso delle spese da lui sostenute.

9.4 Se qualcuno dei beni oggetto della Fornitura presenta un difetto, l'Acquirente avrà dapprima diritto ad un intervento da parte del Fornitore, il quale, a sua discrezione, effettuerà entro un periodo di tempo ragionevole una fornitura sostitutiva della parte difettosa della Fornitura o una riparazione. Se questo intervento non è riuscito o è riuscito solo parzialmente entro un termine ragionevole fissato

dall'Acquirente mediante una comunicazione sottoscritta, l'Acquirente avrà il diritto di rifiutare l'accettazione della parte difettosa o, se l'accettazione parziale non è ragionevole, di recedere dal contratto tramite una comunicazione sottoscritta.

9.5 L'Acquirente non ha diritti e rivendicazioni per difetti di materiale, di costruzione o di esecuzione o per l'assenza di caratteristiche garantite ulteriori e diversi da quelli espressamente menzionati alle clausole da 9.1 a 9.4 delle presenti CGV.

10 Limitazione di responsabilità

Sono escluse tutte le pretese dell'Acquirente diverse da quelle espressamente menzionate nelle presenti CGV, indipendentemente dai motivi giuridici su cui si basano. In particolare, sono escluse tutte le pretese di risarcimento danni, di rimborso dei costi, di riduzione del prezzo di vendita, di annullamento del contratto o di recesso dal contratto non espressamente menzionate. In nessun caso l'Acquirente avrà diritto al risarcimento dei danni non causati dalla Fornitura stessa, quali perdita di produzione, mancato utilizzo, perdita di ordini, mancato guadagno o altri danni diretti o indiretti. La presente esclusione di responsabilità non vale in caso di colpa grave, dolo o contrasto con norme imperative.

11 Forza maggiore (Force Majeure)

Non sussiste ritardo o altra violazione del contratto se al Fornitore viene impedito di adempiere ai suoi obblighi a causa di eventi imprevedibili e inevitabili che sfuggono al suo controllo e che non poteva evitare con mezzi adeguati e ragionevoli secondo le circostanze. Tali eventi includono, ma non sono limitati a, leggi, regolamenti, ordini o altri provvedimenti delle autorità, guerre, attività terroristiche, incendi, tempeste, alluvioni, incidenti, scioperi o altre controversie sindacali, così come anche la mancanza o l'impossibilità di procurarsi materie prime, carburante, elettricità o mezzi di trasporto. In caso di eventi di questo tipo, un Tempo di consegna indicato o concordato sarà prorogato, o una Data di consegna indicata o concordata sarà posticipata, per un tempo pari alla durata della interruzione più un mese. Se l'interruzione persiste per più di sei mesi, ciascuna parte contraente avrà il diritto di recedere dalla parte non eseguita del contratto per mezzo di una comunicazione scritta. Ciò vale anche nel caso in cui, a causa del ritardo, non ci si può ragionevolmente attendere l'accettazione della Fornitura da parte dell'Acquirente.

12 Foro competente e legge applicabile

12.1 Il foro competente in via esclusiva è **Torino (Italia)**. Tuttavia, in alternativa a quanto sopra, il Fornitore ha il diritto di citare in giudizio l'Acquirente presso la sede dell'Acquirente.

12.2 Il rapporto contrattuale è soggetto al diritto italiano. La Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (CISG) dell'11 aprile 1980 non si applica al presente rapporto contrattuale.

Luogo e data: _____**Firma dell'Acquirente:** _____

Ai sensi degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Acquirente accetta espressamente i termini e le condizioni contenute nei seguenti articoli:
art. 4 – Prezzi

art. 5 – Condizioni di pagamento: 5.2 (interessi di mora); 5.3 (sospensione delle forniture); 5.4 (limitazione del diritto di compensazione)

art. 7 – Tempi di consegna/fornitura/prestazione: 7.3 (limitazione al diritto di opporre eccezioni)

art. 9 – Garanzia, Controllo in entrata, Responsabilità per Difetti: 9.1 (limitazione di garanzie e responsabilità); 9.3 (limitazione di garanzie e responsabilità); 9.4 (limitazione di garanzie e responsabilità).

art. 10 – Limitazione di responsabilità

art. 12 – Foro competente e legge applicabile

Luogo e data: _____**Firma dell'Acquirente:** _____